SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*:

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 ottobre 1994, n. **584.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1994, N. 507.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «della pubblica incolumità» *sono inserite le seguenti:* «in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse»; *dopo la parola:* «adibiti» *è inserita la seguente:* «esclusivamente»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9»;

al comma 2, al capoverso, dopo le parole: «Il Servizio nazionale dighe provvede» *sono inserite le seguenti:* «in via esclusiva»; *le parole:* «delle dighe di ritenuta e delle traverse» *sono sostituite dalle seguenti:* «dighe di ritenuta o traverse»; *e dopo le parole:* «invasi adibiti» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«*7-bis.* L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la lettera m) *è aggiunta la seguente:*

«*m*-bis) qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti ed ai direttori dei lavori.»;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento».

All'articolo 3:

al comma 3, dopo le parole: «a firma» *sono inserite le seguenti:* «, per quanto di competenza,»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «; una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere.»;

al comma 4, lettera b), *dopo la parola:* «sponde» *sono inserite le parole:* «e delle spalle»; *alla medesima lettera* b), *sono aggiunte, in fine, le parole:* «in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza»;

al comma 4, la lettera c) *è sostituita dalle seguenti:*

«*c)* relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;

c-bis) relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;»;

al comma 5, le parole: «un termine da essi prefissato» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre mesi»;

al comma 9, dopo le parole: «pubblici e privati» *sono inserite le seguenti:* «di provata esperienza nel settore».

All'articolo 6, al comma 1, le parole: «nella medesima legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «della medesima legge».

All'articolo 7:

al comma 2, le parole: «appartenenti all'ANPA, all'ENEA, ad altre» *sono sostituite dalle seguenti:* «appartenenti alle»;

al comma 3, le parole: «31 dicembre 1998» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1996»; *le parole:* «di durata non superiore a cinque anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «di durata non superiore a due anni»; *e le parole:* «che abbiano conseguito dottorato di ricerca nelle materie di competenza dei Servizi tecnici nazionali, o che siano» *sono soppresse.*

All'articolo 8, al comma 1, le parole: «e da enti e società a partecipazione statale» *sono soppresse.*

All'articolo 10, al comma 1, secondo periodo, le parole da: «, come definita nel decreto» *fino alla fine del periodo sono soppresse.*

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 36. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 31 ottobre 1994.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1168):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), il 26 agosto 1994.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 26 agosto 1994, con pareri delle commissioni I, II, V, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 settembre 1994.

Esaminato dalla VIII commissione il 13, 14, 20 settembre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 29 settembre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 936):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 30 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 ottobre 1994.

Esaminato dalla 13ª commissione il 5, 6, 11 ottobre 1994.

Esaminato in aula e approvato il 18 ottobre 1994.

94G0626

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 ottobre 1994, n. **585.**

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi in data 29 dicembre 1993, ai sensi dell'art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Rilevato che, secondo le indicazioni del C.I.P. e del Consiglio di Stato, l'impatto della manovra sull'inflazione deve essere perequato nel tempo e ciò mediante una graduazione che preveda il regime pieno decorsi sei mesi dall'approvazione delle nuove tariffe;

Considerato tuttavia che l'avvenuto decorso del termine previsto per l'approvazione della tariffa (1° giugno 1994), comporti necessariamente uno spostamento di entrambe le date ritenute dal Consiglio di Stato idonee a realizzare l'anzidetta graduazione, in modo da far decorrere l'aumento del 50% delle voci incise dal 1° ottobre 1994 (data dell'ormai prossima approvazione), e l'ulteriore 50%, dal 1° aprile 1995 in conformità alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 28 aprile 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4135 del 16 giugno 1994);

Vista la delibera 29 settembre 1994 con la quale il Consiglio nazionale forense ha aderito alle osservazioni del Consiglio di Stato ed al rilievo della Corte dei conti;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvata la deliberazione in data 12 giugno 1993 e successiva integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

Art. 2.

1. Gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1° ottobre 1994, per il 50%, e, per il restante 50%, dal 1° aprile 1995.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 ottobre 1994

Il Ministro: BIONDI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 96

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Nella tornata del 12 giugno 1993;

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 30 marzo 1990, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392, che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;

Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 24 gennaio 1991 approvata con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238, che ha modificato le tariffe penali rapportandole alle varie attività previste dal nuovo codice di procedura penale.

Ritenuta la necessità di modificare organicamente le tariffe e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresì alcune delle precedenti disposizioni;

Delibera:

Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:

1) degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;

2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;

3) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.

Il presidente: RICCIARDI

Il segretario: PARRINO

ALLEGATO

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Visto il rilievo mosso dalla Corte dei conti sulla scorta del parere del Consiglio di Stato concernente i criteri adottati con provvedimento di questo Consiglio in data 12 giugno 1993, in ordine alla necessità di fare entrare in vigore gli aumenti previsti in due fasi;

Ad integrazione del predetto provvedimento;

Delibera:

Gli aumenti di cui alle tabelle allegate alla tariffa come sopra adottata decorreranno dal 1° ottobre 1994, per il 50%, e dal 1° aprile 1995, per il restante 50%.

Restano immutate tutte le altre disposizioni.

Roma, 29 settembre 1994

Il presidente: RICCIARDI

Il consigliere segretario f.f.: SCASSELLATI SFORZOLINI

TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Diritto dell'avvocato e del procuratore

1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella *A*, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella *B*.

Art. 2.

Obbligo del cliente

1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3.

Giudizi non compiuti

1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4.

Inderogabilità della tariffa

1. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.

2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

II - ONORARI DI AVVOCATO

Art. 5.

Criteri generali per la liquidazione

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonché dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attività; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione può arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione.

5. Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

6. All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

Art. 6.

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, il valore è determinato, quando la controversia concerne diritti soggettivi, secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo; negli altri casi, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza.

4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.

5. Qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione, si applicano gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre lire 50 milioni a lire 100 milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a lire 1 miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, delle questioni trattate e della rilevanza degli effetti di qualunque natura che possano conseguire alla declaratoria della illegittimità dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione.

Art. 7.

Pluralità dei difensori

1. Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

III - ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

Art. 8.

Cause trattate dal solo procuratore

1. Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella *A*.

Art. 9.

Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore

1. Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella *B*.

Art. 10.

Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture

1. Ai praticanti procuratori, ammessi al patrocinio dinanzi alle preture del distretto della corte di appello, deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore e all'avvocato.

IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Procedimenti davanti ad organi speciali

1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 12.

Procedimenti davanti agli arbitri

1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13.

Procedimenti speciali

1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14.

Cause in materia di rapporti di lavoro

1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 15.

Rimborso spese generali

1. All'avvocato ed al procuratore è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.

TABELLA *A*
(rif. art. 1)

ONORARI DI AVVOCATO

I - *Cause avanti ai giudici conciliatori.*

	Minimo lire	Massimo lire
1) Per l'intero giudizio:		
cause di valore fino a L. 250.000 .	80.000	150.000
cause di valore da L. 250.001 a L. 500.000	120.000	240.000
cause di valore da L. 500.001 a L. 1.000.000	150.000	300.000

Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia — se hanno un valore superiore a L. 1.000.000 — sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

Nelle cause di competenza del giudice di pace si applicano gli onorari previsti nei corrispettivi scaglioni di valore davanti al conciliatore, al pretore e al tribunale.

II - *Cause avanti al pretore.*

	Minimo lire	Massimo lire
2) Studio controversia	85.000	225.000
3) Consultazioni con il cliente	45.000	113.000
4) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	35 000	58.000
5) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	70.000	179.000
6) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	30 000	44 000
7) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	55.000	179.000
8) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)	230.000	438.000
9) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	70.000	230 000
10) Opera prestata per la conciliazione	60 000	179.000

Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-*ter* c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della presente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento.

Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi sono quelli massimi dello scaglione precedente ridotto del 50% mentre i massimi sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 5.000.

Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.

III - *Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria.*

	Minimo lire	Massimo lire
11) Studio della controversia	120.000	325.000
12) Consultazioni con il cliente	60.000	163.000
13) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	50 000	84.000
14) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	105.000	258.000
15) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	40.000	64.000
16) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	80.000	258.000
17) Memorie depositate fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	90.000	150.000
18) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)	325.000	630.000
19) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	105.000	332.000
20) Opera prestata per la conciliazione	85.000	258.000

Per le istanze di ingiunzione di cui all'art. 186-*ter* c p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della precedente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento

IV - *Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado.*

	Minimo lire	Massimo lire
21) Studio della controversia	120 000	405.000
22) Consultazioni con il cliente	60.000	203.000
23) Ricerca documenti	50 000	105 000
24) Redazione del ricorso	160.000	550.000
25) Istanza di sospensione	50 000	105 000
26) Deduzioni di costituzione	115.000	285.000
27) Redazione motivi aggiunti	160.000	550 000
28) Atto di intervento	50 000	105 000
29) Memorie difensive	325 000	875.000
30) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	105 000	455 000

Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui sopra in quanto analogicamente applicabili.

V - *Cause avanti alla corte di appello.*

	Minimo lire	Massimo lire
31) Studio controversia	190.000	405.000
32) Consultazioni con il cliente	95.000	203 000
33) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	80.000	109 000
34) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	165.000	368.000
35) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	60.000	92.000
36) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	125.000	360 000
37) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria	120 000	200.000
38) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.)	450 000	875.000
39) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	160.000	455.000
40) Opera prestata per la conciliazione	130.000	360.000

VI - *Coefficienti di applicazione.*

A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 11 a 40 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 10.000.000.

B) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di detto scaglione sono aumentati del 100%.

C) Per le cause di valore superiore a L 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *B)* sono raddoppiati

D) Per le cause di valore superiore a L. 100 000 000 fino a L. 200.000 000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 200%

E) Per le cause di valore superiore a L 200 000 000 fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 300%

F) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 400%.

G) Per le cause di valore superiore a L 750.000 000 fino a L 1 000.000 000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 500%

H) Per le cause di valore superiore a L. 1 000.000 000 fino a L. 3 000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 700%

I) Per le cause di valore superiore a L 3.000 000 000 e fino a L 5 000.000 000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *B)* sono aumentati del 900%

L) Per le cause di valore oltre L 5 000 000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L 10.000 000 fino a L. 50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L 100.000.000 fino a L. 200.000.000, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo, qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale, il giudice puo liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da *D)* a *G)*

N) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5 000.

VII - *Cause avanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori ivi comprese quelle avanti al tribunale comunitario di prima istanza.*

	Minimo lire	Massimo lire
41) Studio della controversia . . .	123.000	263.000
42) Consultazioni con il cliente . .	62 000	132.000
43) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	123 000	263.000
44) Discussione	123 000	263.000

Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.

VIII - *Cause davanti alla Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, alla Corte di giustizia delle Comunità europee.*

	Minimo lire	Massimo lire
45) Studio della controversia . . .	188.000	525.000
46) Consultazioni con il cliente .	94.000	263.000
47) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	188.000	525.000
48) Discussione	188.000	525.000

Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.

IX - *Coefficienti di applicazione.*

A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41 a 48 si riferiscono alle cause di valore fino a L 1.000 000.

B) Per le cause di valore superiore a L. 1.000 000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della metà.

C) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 5.000 000 gli onorari sono aumentati del 75%.

D) Per le cause di valore superiore a L. 5.000 000 fino a L 10 000 000 gli onorari sono raddoppiati.

E) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L 50 000 000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati.

F) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L 100 000 000 gli onorari minimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.

G) Per le cause di valore superiore a L 100.000.000 fino a L. 200.000 000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 200%

H) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500 000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 300%.

I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L. 750.000 000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 400%.

L) Per le cause di valore superiore a L 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 500%.

M) Per le cause superiori a L. 1.000.000.000 e fino a L. 3.000 000 000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 700%.

N) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 000 e fino a L 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera *E)* sono aumentati del 900%.

O) Per le cause di valore superiore a L. 5 000 000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di 1/5.

Q) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000 000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000 000 fino a L. 200.000.000 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo, qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale, il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da *H)* a *L)*.

R) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.

X - *Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari.*

	Minimo lire	Massimo lire
49) Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera prestata:		
a) davanti ai pretori	30.000	134.000
b) davanti ai tribunali	85.000	223 000
c) davanti le corti di appello	105.000	279.000
50) Procedimenti di ingiunzione	25.000	115 000
51) Per la redazione del precetto è dovuto un onorario pari all'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le procedure esecutive mobiliari ridotto del 50%.		
52) Per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale è dovuto l'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le esecuzioni immobiliari ridotto del 50%.		
53) Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per l'opera prestata:		
a) davanti al pretore	30.000	134.000
b) davanti ai tribunali	85.000	223.000
54) Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (III capo del decreto-legge 23 marzo 1929, n. 499)	45.000	112.000
55) Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio	70.000	135.000

56) L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 è soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione del paragrafo IX, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede

Gli onorari di cui al n. 49 possono essere raddoppiati nei procedimenti di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio può essere praticato per gli onorari di cui al n. 53 limitatamente alle procedure esecutive immobiliari se queste comportano una complessa ed articolata attività dell'avvocato.

Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame è devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, V della presente tabella.

Per i procedimenti previsti dal capo III, sez. I, per quelli previsti dall'art 669-*quatordecies* del c.p.c. e per quelli di cui all'art. 2409 c c. sono dovuti gli onorari minimi e massimi di cui alla presente tabella, paragrafi II, III e V in quanto applicabili.

XI - *Trasferta.*

57) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute le spese e l'indennità così come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali.

TABELLA *B*
(rif. art 1)

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I - *Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali, agli arbitri ed autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali*

	Lire
1) Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese	20 000
2) Per la disamina	5.000
3) Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento	20.000
4) Per la rinnovazione o riassunzione della domanda	5.000
5) Per la chiamata di un terzo in causa	5.000
6) Per l'autentica di ogni firma	5.000
7) Per esame della procura notarile	5.000
8) Per la iscrizione della causa a ruolo	5.000
9) Per la costituzione in giudizio	5 000
10) Per l'esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza	10.000
11) Per l'esame della documentazione prodotta da controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza	10.000
12) Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative) per ognuna	20.000
13) Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio	10.000
14) Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza, e di ogni decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza	5 000
15) Per l'esame del testo integrale della sentenza o dell'ordinanza collegiale	10.000
16) Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge	5.000
17) Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice	5 000
18) Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non è cumulabile con quelli previsti dal n. 13, dal n. 14 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o frazione di ora	10.000
19) Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio, per ogni ora o frazione di ora	10.000
20) Per le consultazioni con il cliente	20.000
21) Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al rimborso delle spese	20.000
22) Per la notificazione di ogni atto	5.000
se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute per ogni persona in più	3.000
23) Per l'esame di ogni relata di notifica	5.000
24) Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta	23 000
25) Per la intimazione ai testimoni	5 000
26) Per la designazione del consulente tecnico di parte	5.000
27) Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza	10 000
28) Per la richiesta dei documenti e certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai, ecc. (per ciascun documento o certificato)	5.000
29) Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata)	3.000
30) Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria	5 000

	Lire
31) Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	5.000
32) Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per ognuno)	5.000
33) Per sottoporre atti e documenti il bollo e legalizzazione	3.000
Tale diritto è dovuto per ogni atto e documento fino al numero dieci. Per ogni atto e documento in più fino al numero di venti	2.000
34) Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella «Gazzetta Ufficiale» o in altre stampe periodiche	5.000
35) Per la proposizione della querela di falso	5.000
36) Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti	5.000
Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio)	5.000
Se l'esame dura oltre un'ora è dovuto in più il diritto di vacazione.	
37) Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 del codice di procedura civile al consulente tecnico	20.000
38) Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte	20.000
39) Per la redazione della nota spese	10.000
40) Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato	5.000
41) Per l'assegnazione della causa a sentenza	5.000
42) Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito	5.000
43) Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale	5.000
44) Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge	5.000
45) Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto	5.000

I diritti di cui alle voci 2, 17, 20, 21 e 39 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.

II - *Processo di esecuzione.*

	Lire
46) Per la richiesta di copia in forma esecutiva	5.000
47) Per la disamina di ogni titolo esecutivo	5.000
48) Per ogni atto di precetto, di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario	20.000
49) Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione	5.000
Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più	3.000
50) Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aereomobili	20.000
51) Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare	10.000
52) Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio	23.000
53) Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento, di insinuazione al credito in procedure concorsuali	20.000
54) Per la compilazione della nota di iscrizione o di trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri	10.000
55) Per la richiesta di ogni trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri	5.000
56) Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nota	10.000
57) Per l'esame di ogni certificato ipotecario	10.000
58) Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale	10.000
59) Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo	10.000
60) Per l'esame di ogni certificato catastale	10.000
Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A.	
Se le prestazioni di cui ai numeri 56, 57, 59 e 60 richiedono più di un'ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacazione.	
61) Per ottenere la pubblicità di avvisi	5.000
62) Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenuti nel processo	5.000
63) Per il deposito di somme	5.000
64) Per la domanda di vendita dei beni pignorati	5.000
65) Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione, per ogni ora o frazione di ora	10.000
66) Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali	5.000
67) Per l'assistenza all'incanto, per ogni ora o frazione di ora	10.000
68) Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare	10.000
69) Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria	5.000
70) Per concorrere alla distribuzione del prezzo	5.000
71) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare	20.000
72) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare	20.000
73) Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato della vendita mobiliare o immobiliare	20.000
74) Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare, per ogni udienza	20.000
75) Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato della vendita mobiliare o immobiliare	20.000
76) Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo od in procedure concorsuali, per ogni ora o frazione di ora	10.000

77) Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni.

III - *Procedimenti speciali.*

	Lire
78) Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con esclusione delle cause in materia matrimoniale) o di competenza del giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento	30.000

79) Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella.

IV - *Diritto di vacazione.*

80) Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di L. 24.000.

La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.

Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

V - *Coefficienti di applicazione.*

a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da I a III e nel paragrafo VIII della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da L. 250.000 a L. 500.000.

b) Per le cause di valore inferiore a L. 250.000 essi sono ridotti di un quinto.

c) Per le cause di valore da L. 500.000 fino a L. 1.000.000 essi sono aumentati del 75%.

d) Per le cause di valore da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 essi sono aumentati del 200%.

e) Per le cause di valore da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 essi sono aumentati del 250%.

f) Per le cause di valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 essi sono aumentati del 300%.

g) Per le cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 essi sono aumentati del 400%.

h) Per le cause di valore da L. 50.000.000 a L. 100.000.000 essi sono aumentati del 500%.

i) Per le cause di valore da L. 100.000.000 a L. 200.000.000 essi sono aumentati del 700%.

l) Per le cause di valore da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 essi sono aumentati del 900%.

m) Per le cause di valore da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000 essi sono aumentati del 1.000%.

n) Per le cause di valore da L. 1.000.000.000 a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1.200%.

o) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1.400%.

p) Per le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 200.000.000 a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo.

q) Gli arrotondamenti verranno calcolati per eccesso, alle L. 1.000.

VI - *Prestazioni del procuratore domiciliatario.*

Lire

81) Al procuratore solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:

nei giudizi avanti la pretura, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate 70.000

nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate 115.000

Il suddetto compenso non è cumulabile con i diritti e gli onorari di procuratore di cui alle voci dal n. 1 al n. 82, con esecuzione dell'onorario e del diritto — se dovuto — previsto dal n. 21.

VII - *Indennità di trasferta.*

82) Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale.

Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero.

VIII - *Diritti di collazione degli scritti.*

Lire

83) Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

nel caso di impiego della dattilografia 3.000

nel caso di impiego della stampa 6.000

nel caso di utilizzo di copisteria, secondo fattura.

Il Consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione e di fotocopiatura.

TARIFFA PENALE

NORME GENERALI

Art. 1.

1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.

3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, la durata della fase dibattimentale, l'entità economica o la importanza degli interessi coinvolti, il risultato ottenuto, la continuità dell'impegno necessario, la frequenza e la entità della assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessità di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali... ecc.), una manifesta sproporzione, i massimi possono essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine.

4. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

5. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327, il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attività difensiva svolta, potrà ridurre l'ammortamento minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.

Art. 2.

1. Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art 3

1. Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti

2. Nel caso di assistenza a due o piu clienti che abbiano identita di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%

3. Nel caso che incaricati della difesa siano piu avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato

Art. 4

1. Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avrà diritto alla indennità di trasferta e al rimborso delle spese così come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente

Art 5

1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile

Art 6

1. Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie)

Art 7

1 Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennità previsti per l'avvocato

2 Detti onorari ed indennita sono ridotti alla meta per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture

Art 8

1 All'avvocato e al procuratore è dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.

TABELLA
(rif art 1)

	Minimo	Massimo
1 *Corrispondenza e sessioni.*		
1 1. Informativa, anche telefonica, per ognuna	15 000	25 000
1 2 In studio con il cliente od un suo incaricato, per ogni sessione	50 000	100 000
1.3. In studio collegialmente, con colleghi, consulenti, investigatori privati o fuori studio con gli stessi, con il cliente o con magistrati per ogni sessione	100 000	200 000
2. *Esame e studio*	40 000	100 000
L'onorario è dovuto in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari, ad atti od ad attività, da chiunque compiuti, per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore, prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale, dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia; all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste, memorie; della dichiarazione di impugnazione, di opposizione a decreto penale, di costituzione di parte civile, di intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria		
3. *Indennità*		
Di accesso al carcere o ad uffici, di attesa, di ricerca ed assicurazione dei mezzi di prova a norma di quanto previsto dall'art 38 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale. per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore giornaliere	25 000	40.000
4 *Partecipazione ed assistenza.*		
Ad atti od attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore, alle attività di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora	50 000	100 000
5 *Onorario per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali* (per ognuna) . .	360.000	1 200.000
6 *Istanze, memorie, richieste, denunce, querele, motivi di impugnazione, pareri che esauriscono l'attività*	120.000	600.000

*
* *

La tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al pretore viene applicato il moltiplicatore dello 0,75; per quelli dinanzi alla corte d'appello dell'1,25, per quelli dinanzi alla corte d'assise e d'assise d'appello del 2,0 e per quelli dinanzi alle magistrature superiori del 2,5

ONORARI ED INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA).

NORME GENERALI

Art. 1.

1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati e ai procuratori spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.

2. Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi è praticante abilitato al patrocinio.

3. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2.

1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3.

1. Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.

1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente, e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza.

2. Nelle pratiche di particolari importanza, complessità e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio e per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo.

Art. 5.

1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile

2. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non superiore a L 200.000.000; se però il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 4, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di L. 1.000.000.000.

3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.

4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.

6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali

7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applicano sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.

Art 6.

1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art 7.

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico

2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art 8.

1. All'avvocato e al procuratore che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie, nonché gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennità di trasferta da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 50 000 per ogni ora o frazione di ora.

2. Al praticante procuratore l'indennità sopra indicata è dovuta limitatamente alla metà.

Art 9.

1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.

Art 10.

1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art 11

1. All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.

TABELLA
(rif art. 1)

1 - *Prestazioni di consulenza.*

	Minimo	Massimo
A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare	20.000	145 000

B) Pareri che importino informativa e studio particolare:

a) pareri orali·

fino a L 3.000.000: da L. 50.000 a L. 189.000;
da L. 3.000.000 a L. 10 000.000: da L. 100.000 a L. 263 000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 135.000 a L. 458.000,
da oltre 50.000.000 a L. 100.000.000. da L. 230.000 a L. 656.000,

b) pareri scritti·

fino a L. 3 000.000: da L. 50 000 a L 378.000,
da L. 3 000.000 a L 10.000.000: da L. 190.000 a L 563.000,
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000. da L. 285.000 a L. 1.176.000,
da oltre L. 50 000 000 a L. 100.000.000· da L. 590 000 a L 1.890.000.

2 - *Prestazioni di assistenza.*

a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese. diritto fisso L 20 000

b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica (oltre al rimborso delle spese) Secondo il contenuto e valore. da L. 10.000 a L 25 000

c) Esame e studio della pratica:

fino a L 3.000 000. da L .70 000 a L. 345 000;
da L 3.000 000 a L. 10 000.000 da L 210 000 a L. 518.000,
da L. 10.000 000 a L. 50 000 000 da L. 275 000 a L. 1 071 000;
da oltre L 50 000 000 a L 100 000 000. da L 820.000 a L 1.743.000

d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora). In studio, anche telefoniche· dal minimo di L. 50 000 al massimo di L 100 000. In studio collegialmente, con altri professionisti o fuori di studio. dal minimo di L. 100 000 al massimo di L 200 000

e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce:

fino a L 3 000.000. da L 25 000 a L 141 000;
da L 3 000 000 a L 10.000.000. da L 75.000 a L. 210.000;
da L. 10 000 000 a L. 50 000 000 da L 105.000 a L. 471 000;
da oltre L 50 000 000 a L 100.000 000 da L 240.000 a L 705 000

f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all'art 5 delle norme generali

dal 3% al 6% fino a L. 10.000.000,
dall'1.75% al 5,25% sul maggior valore fino a L 50.000 000,
dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a L 100.000.000,
dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a L 500 000.000;
dall'1% al 3% sul maggior valore fino a L 1.000.000.000,
dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a L. 2 000 000 000,
dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a L 5 000 000 000,
dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre L. 5 000 000 000.

L'onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula ed alla redazione

Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%

3 - *Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc, per ogni assistenza*

dal minimo di L. 55.000 al massimo di L. 1.000.000.

4 - *Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza*

dallo 0,50% al 5% a seconda dell'attività prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 100.000

5 - *Assistenza in procedure arbitrali irrituali*

gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria.

6 - *Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario deve essere calcolato secondo l'art. 7 delle norme sulla base delle entrate lorde*

Sino a L 1 500 000 dal 3% al 5% con un minimo di L 100.000. Sulle entrate successive sino a L. 5.000 000 dall'1,50% al 2% Sulle successive: dallo 0,50% all'1%

7 - *Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti*

I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziaria civile.

8 - *Arbitro unico.*

All'avvocato o al procuratore quale arbitro unico è dovuto oltre il rimborso delle spese documentate il seguente onorario·

Valore	Minimo	Massimo
Fino a L 50 000 000	1.000.000	3.000.000
Sul maggior valore		
Da L 50 000.001 a L 100.000 000	2.500.000	5.000.000
Da L 100.000.001 a L 200.000.000	4.000.000	8.000.000
Da L 200.000.001 a L 500 000.000 . . .	8.000.000	16.000.000
Da L. 500 000 001 a L. 1 000.000.000 . .	15.000.000	40.000.000
Da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000 . .	25.000.000	70.000.000
Da L 5.000 000.000 a L. 50 000 000.000 .	25.000.000	70.000.000
		oltre all'1% sull'eccedenza

Oltre L 50.000.000.000 gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000 000.

Valore indeterminabile	2.000.000	16.000.000

Per le controversie che involgono questioni di notevole complessità e/o di particolare importanza gli onorari massimi possono essere aumentati fino al doppio

9 - *Collegio arbitrale*

Al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, oltre al rimborso delle spese documentate, è dovuto il seguente onorario.

Valore	Minimo	Massimo
Fino a L. 50.000.000	3.000.000	8.000.000
Sul maggior valore		
Da L. 50.000.001 a L. 100 000 000 . .	6 000 000	12 000 000
Da L. 100 000.001 a L. 200.000.000 .	10.000.000	22.000.000
Da L 200 000 001 a L. 500 000 000 . .	20 000.000	40 000.000
Da L. 500.000 001 a L. 1.000.000 000 . . .	35.000.000	90.000.000
Da L. 1.000.000.001 a L. 5 000 000.000 . .	65.000.000	180.000.000
Da L 5.000.000.000 a L 50.000.000.000 .	65.000.000	180.000.000
		oltre all'1% sull'eccedenza

Oltre L 50.000.000.000, gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50 000.000.

Valore indeterminabile	5.000.000	40.000.000

Al presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30 ciascuno. Per le controversie che involgono questioni di notevole complessità e/o di particolare importanza gli onorari massimi possono essere aumentati fino al doppio.

10 - *Onorario a tempo.*

Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tariffa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 2233 c.c. le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attività accessorie, e comunque non inferiore alle L. 100.000 all'ora.

Qualora tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore e la natura della pratica, l'importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto può essere congruamente aumentato previo parere del consiglio dell'ordine.

*
* *

Norme comuni ai numeri 1/B/a, 1/B/b, 2/c, 2/e.

Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della prima colonna sono ridotti della metà

Per le pratiche di valore eccedente le L. 100.000 e fino a L 200.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 25%.

Per le pratiche di valore eccedente le L 200.000.000 e fino a L. 500.000 000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 50%.

Per le pratiche di valore eccedente le L 500.000.000 e fino a L. 750 000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 75%

Per le pratiche di valore eccedente le L 750.000 000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 100%

Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000 000.000 gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi, con criterio rigidamente proporzionale al valore della pratica e in relazione all'attività effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.

Gli arrotondamenti vanno calcolati per eccesso alle L. 5.000.

I compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto 2 della relativa tabella, non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella stessa mentre sono cumulabili le prestazioni di assistenza e consulenza.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— L'art. 3 del D.L L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore), modificato implicitamente dall'art 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957, così recita

«Art 57 — 1 I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia»

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il comma 20 dell'art 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi

94G0483

DECRETO 8 ottobre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Weber Gerald presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Rilevato che la documentazione allegata è completa;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento (art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*), e in riferimento a casi analoghi (art. 12, comma 8);

Visto il parere del Consiglio nazionale degli psicologi secondo cui non vi sono differenze tra la formazione del Weber e quella dello psicologo italiano, per cui è esclusa la applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto;

Decreta:

Il titolo di Weber Gerald, cittadino tedesco, nato a Wesseling (Germania) il 21 settembre 1961, di «Diplom Psychologe» conseguito presso l'Università di Amburgo (Germania), è riconosciuto come titolo abilitante ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo.

Roma, 8 ottobre 1994

Il direttore generale ROVELLO

94A6712

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero della sig.ra Parvela Kirsi-Marja per l'esercizio della professione di «tecnico sanitario di radiologia medica» in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Rontgenhoitajan Tutkintotodistus» conseguito in Finlandia dalla sig.ra Parvela Kirsi-Marja;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «tecnico sanitario di radiologia medica», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 20 giugno 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Rontgenhoitajan Tutkintotodistus» conseguito in Finlandia in data 31 maggio 1991 dalla sig.ra Parvela Kirsi-Marja, nata a Tampere (Finlandia) il 25 gennaio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «tecnico sanitario di radiologia medica» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6713

DECRETO 4 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Cipolla Salvatore per l'esercizio della professione di «terapista della riabilitazione» in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gradue en kinesitherapie» conseguito in Belgio dal sig. Cipolla Salvatore;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 9 marzo 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Gradue en kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 28 giugno 1989 dal sig. Cipolla Salvatore, nato a Charleroi (Belgio) il 9 marzo 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 994

Il direttore generale: D'ARI

94A6714

DECRETO 4 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Goethals Geert per l'esercizio della professione di «terapista della riabilitazione» in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Graad van licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie» conseguito in Belgio dal sig. Goethals Geert;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 20 giugno 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Graad van licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 29 settembre 1982 dal sig. Goethals Geert, nato ad Anderlecht (Belgio), il 13 dicembre 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6715

DECRETO 4 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Oddoux Philippe Bernard per l'esercizio della professione di «terapista della riabilitazione» in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur-Kinesitherapeute» conseguito in Francia dal sig. Oddoux Philippe Bernard;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta dell'11 maggio 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur-Kinesitherapeute», conseguito in Francia in data 10 luglio 1991 dal sig. Oddoux Philippe Bernard, nato a Grenoble (Francia), il 5 maggio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6716

DECRETO 4 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero della sig.ra Scheerlinck Kristel per l'esercizio della professione di «terapista della riabilitazione» in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gegradueerde in de Kinesitherapie» conseguito in Belgio dalla sig.ra Scheerlinck Kristel;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 14 aprile 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Gegradueerde in de Kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 31 agosto 1989 dalla sig.ra Scheerlinck Kristel, nata a Deinze (Belgio), il 9 aprile 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6717

DECRETO 4 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero della sig.ra Aucoin Catherine per l'esercizio della professione di «logopedista» in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Certificat de Capacité d'Orthophoniste» conseguito in Francia dalla sig.ra Aucoin Catherine;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «logopedista», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 20 giugno 1994;

Decreta:

Il titolo di studio «Certificat de Capacité d'Orthophoniste» conseguito in Francia in data 15 dicembre 1980 dalla sig.ra Aucoin Catherine, nata a Epinay-sur-Seine-Seine-Saint-Denis (Francia), il 20 marzo 1959, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «logopedista», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6718

DECRETO 10 ottobre 1994

Riconoscimento del titolo abilitante estero della sig.ra Gerthoux Cecile, Catherine, Claudine per l'esercizio della professione di «tecnico sanitario di radiologia medica» in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Manipulateur d'electro-radiologie» conseguito in Francia dalla sig.ra Gerthoux Cecile, Catherine, Claudine;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «tecnico sanitario di radiologia medica», conseguito in Italia,

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 3 ottobre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Manipulateur d'electro-radiologie» conseguito in Francia in data 11 luglio 1983 dalla sig.ra Gerthoux Cecile, Catherine, Claudine, nata a Toulon (Francia) il 18 ottobre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «tecnico sanitario di radiologia medica», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6719

DECRETO 10 ottobre 1994.

Riconoscimento del titolo abilitante estero del sig. Pariente Gilbert Serge per l'esercizio della professione di «terapista della riabilitazione» in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseur-Kinesitherapeute» conseguito in Francia dal sig. Pariente Gilbert Serge;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 3 ottobre 1994;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Masseur-Kinesitherapeute» conseguito in Francia in data 16 ottobre 1972 dal sig. Pariente Gilbert Serge, nato a Tunisi (Tunisia) il 13 ottobre 1948, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6720

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso;

Vista la delibera del 14 luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato le modifiche degli articoli 6, 18, 19 e delle norme transitorie dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 6, 18, 19 e alle norme transitorie dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 6.

Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

(Omissis).

(Comma 2). La Fondazione accantona una quota pari almeno al 50% dei proventi derivanti dalle partecipazioni nella società per azioni conferitaria ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società stessa.

(Comma 3). L'accantonamento al fondo di riserva di cui al comma precedente può essere ridotto, con decisione del consiglio di amministrazione, ad una quota non inferiore al 30% dei proventi derivanti dalle partecipazioni nella società per azioni conferitaria, qualora l'importo della riserva stessa abbia eguagliato il valore della partecipazione nella società conferitaria secondo l'ultimo bilancio approvato dalla stessa.

(Omissis).

Art. 18.

Collegio dei sindaci

(Omissis)

(Comma 14). In materia di incompatibilità e di obbligazioni dei sindaci nei confronti della Fondazione si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto.

(Omissis).

Art 19

Cumulo di cariche

(Comma 1). Le cariche amministrative e di controllo assunte ai sensi dell'art 10 e dell'art 18 del presente statuto sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, in forza del decreto del Ministro del tesoro del 26 novembre 1993, n. 243265.

(Comma 2). Le cariche di cui al comma precedente sono viceversa cumulabili con quelle in organi di altre società ed altri enti partecipanti, direttamente o indirettamente dalla Fondazione, con un massimo di tre cariche complessive.

Norme transitorie

(Comma 1) Il presidente, i vice presidenti, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della Fondazione Cassamarca, Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in carica alla data dell'approvazione delle presenti modifiche permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa, salvo l'esercizio dell'opzione nei termini temporali previsti dal comma seguente

(Comma 2). Le disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo della Fondazione e le cariche amministrative e di controllo della società conferitaria e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui all'art 19, divengono operanti entro il 30 aprile 1995, in coincidenza con il rinnovo del consiglio di amministrazione della Cassamarca S p.a , posto che la Fondazione ha deliberato un processo di concentrazione in un nuovo gruppo creditizio per la sua conferitaria Cassamarca S p.a.

94A6722

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Preso atto che il Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 luglio 1993 ha espresso il parere che la denominazione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori sia modificata in storia dell'arte;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 2 dicembre 1993 di adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale al cambio di denominazione della suddetta scuola di specializzazione;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 7 febbraio 1994;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 7 aprile 1994;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Univerità cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

La denominazione della scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori muta denominazione in «scuola di specializzazione in storia dell'arte».

Conseguentemente la dizione «scuola di specializzazione in storia dell'arte e delle arti minori», ovunque formulata nel suddetto statuto, è sostituita con la dizione «scuola di specializzazione in storia dell'arte».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 settembre 1994

Il rettore: BAUSOLA

94A6724

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 26 settembre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, relativa alla delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, sul riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, con nota n. 1248 del 2 maggio 1994;

Vista la nota ministeriale n. 2006 del 1° settembre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 15 giugno 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il quarto comma dell'art. 343 (ex 380) è modificato relativamente al numero degli iscrivibili alla scuola di specializzazione in «farmacologia» come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 settembre 1994

Il rettore: MISTRETTA

94A6726

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 31 marzo 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica allo statuto, relativa alla soppressione delle scuole di specializzazione in biologia clinica e in pediatria preventiva e puericultura, formulata dal senato accademico nella seduta del 12 ottobre 1992, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 15 dicembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 218 al 223 e dal 303 al 307, relativi rispettivamente alle scuole di specializzazione in biologia clinica, non riordinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, e in pediatria preventiva e puericultura, unificata alla scuola di specializzazione in pediatria, sono soppressi con il conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 31 marzo 1993

Il rettore: CONCONI

94A6725

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 27 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 24 settembre 1985;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 19 novembre 1993 e 17 febbraio 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 225 e seguenti dello statuto, relativi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 225. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

Art. 226. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto specializzandi.

Art. 227. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia - istituto di clinica odontoiatrica.

Art. 228. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 229. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;

b) area chirurgica;

c) area stomatologica;

d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 230. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:

farmacologia;
anestesiologia e rianimazione:
dermatologia;
medicina legale;
embriologia (dento-maxillo-facciale).

b) Area chirurgica:

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative;

c) Area stomatologica:

odontostomatologia preventiva;
patologia oro-maxillo-facciale;
radiologia odontostomatologica;
paradontologia;
clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:

materiali dentali:
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Art. 230. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene, pertanto, come di seguito specificato:

I Anno:

Area medica (ore 70):

farmacologia	ore	20
anestesiologia e rianimazione	»	20
dermatologia	»	10
embriologia	»	20

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	»	50

Area stomatologica (ore 80):

patologia oro-maxillo-facciale	»	50
clinica odontostomatologica	»	30

Area specialistica odontoiatrica (ore 200):

materiali dentali	»	50
odontoiatria conservativa	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Area chirurgica (ore 50):

chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale	ore	50

Area stomatologica (ore 100):

odontostomatologia preventiva	»	20
radiologia odontostomatologica	»	30
parodontologia	»	50

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

odontoiatria infantile	»	50
clinica protesica	»	70
ortognatodonzia	»	50
odontoiatria conservativa	»	80

Monte ore elettivo: 400.

III Anno:

Area medica (ore 20):

medicina legale	ore	20

Area chirurgica (ore 30):

clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative	»	30

Area stomatologica (ore 100):

parodontologia	»	30
clinica odontostomatologica	»	70

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):

endodonzia	»	50
clinica protesica	»	100
ortognatodonzia	»	100

Monte ore elettivo: 400.

Art. 231. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti: odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, endodonzia, protesi, ortognatodonzia, parodontologia, chirurgia orale, estrazioni, degenza, radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 27 luglio 1994

Il rettore: CIPOLLI

94A6727

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 7 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole dirette ai fini speciali e le proposte di istituzioni *ex novo* dei diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1992 relativo alla nuova tabella XLI-*ter* dell'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 20 luglio 1993; del senato accademico del 27 ottobre 1993; del consiglio di amministrazione del 17 dicembre 1993;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 luglio 1994;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 1296 a 1302, relativi alla scuola diretta ai fini speciali in dietologia e dietetica applicata, sono soppressi.

Art. 2.

L'art. 144 è così modificato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

a) la laurea in medicina e chirurgia;

b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

c) il diploma universitario in scienze infermieristiche;

d) il diploma universitario in logopedia;

e) il diploma universitario in tecnico di audiometria e audioprotesi;

f) il diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

Art. 3.

Dopo l'art. 181, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN DIETOLOGIA E DIETETICA APPLICATA

Art. 182 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).*

182.1. — È istituito nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, il corso di diploma universitario in dietologia e dietetica applicata.

182.2. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e professionali tali da consentire l'applicazione della scienza della nutrizione e dell'educazione alimentare a gruppi ed individui in stato di benessere e di malattia.

182.3. — In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle specifiche norme, l'Università potrà istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservato ai possessori del diploma universitario in dietologia e dietetica applicata e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

182.4. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

182.5. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Le iscrizioni agli anni successivi al primo sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma.

Il riconoscimento degli studi già effettuati in scuole, in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Art. 183 *(Ordinamento didattico).*

183.1. — Il corso di diploma prevede almeno 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio ed attività integrative in concordanza con la normativa comunitaria. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno settecento ore, secondo anno ottocento ore, terzo anno novecento ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a cinquanta ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 40% delle ore previste per ciascun anno.

183.2. — Le attività didattiche sono ordinate, in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

183.3. — Il consiglio della struttura didattica può disporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dei singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

183.4. — Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

183.5. — Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

183.6. — Le aree con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA A - Basi biologiche dei fenomeni viventi (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni fisiologici ed epidemiologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica, propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.4. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

A.5. Inglese scientifico.

A.6. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

AREA B - Chimico-tecnologica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione ed utilizzazione dei principi fondamentali della chimica, fisiologia, microbiologia e relative tecnologie degli alimenti e della alimentazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia:

chimica biologica;

chimica degli alimenti;

fisiologia umana.

B.2. Corso integrato di microbiologia ed igiene:

microbiologia;

parassitologia;

tossicologia alimentare;

igiene.

B.3. Corso integrato di tecnologia alimentare e merceologia:

tecnologie e biotecnologie alimentari;

tecnologia delle preparazioni alimentari;

tecniche di laboratorio applicate all'alimentazione;

merceologia.

B.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - I semestre:

AREA C - Fisiopatologia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi della fisiopatologia e della patologia generale della nutrizione e del ricambio.

C.1. Corso integrato di biochimica applicata:

biochimica della nutrizione;

biochimica del ricambio.

C.2. Corso integrato di fisiologia della nutrizione:

fisiologia applicata;

fisiologia della nutrizione.

C.3. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;

fisiopatologia generale;

patologia della nutrizione;

patologia del ricambio.

C.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi e laboratori ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - II semestre:

AREA D - Legislazione ed organizzazione del servizio di alimentazione, dietologia e dietoterapia generale (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi fondamentali della legislazione sanitaria, dell'organizzazione della ristorazione collettiva della dietologia e dietoterapia generale.

D.1. Corso integrato di legislazione sanitaria ed alimentare:

legislazione sanitaria:

legislazione alimentare.

D.2. Corso integrato di nutrizione nelle collettività e ristorazione collettiva e di massa:

igiene degli alimenti;

organizzazione e programmazione sanitaria.

D.3. Corso integrato di psicologia generale e speciale dell'alimentazione e sociologia:

psicologia;

sociologia medica;

tecniche di comunicazione.

D.4. Corso integrato di dietologia, dietetica e dietoterapia generale:

dietologia;

dietetica;

dietoterapia generale.

D.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso laboratori e servizi ospedalieri ed extraospedalieri e ditte di ristorazione.

III Anno - I semestre:

AREA E - Educazione alimentare, politica alimentare e trattamento dei disturbi alimentari, dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi della prevenzione, del trattamento dei disturbi alimentari e dell'applicazione della terapia dietetica.

E.1. Corso integrato di educazione sanitaria:

educazione sanitaria;

educazione alimentare;

metodologia epidemiologica clinica.

E.2. Corso integrato di geografia economica e politiche alimentari:

geografia economica;

economia politica.

E.3. Corso integrato di psicopatologia alimentare:

psicopatologia;

dietetica.

E.4. Attività di tirocinio da effettuarsi presso servizi, ambulatori, consultori e comunità ospedaliere ed extraospedaliere.

III Anno - II semestre:

AREA F - Nutrizione clinica e dietoterapia (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi della terapia dietetica nelle varie patologie.

F.1. Corso integrato di malattie dell'apparato digerente:

gastroenterologia;

epatologia.

F.2. Corso integrato di malattie del metabolismo e della nutrizione, alimentazione del malato chirurgico e nutrizione artificiale:

malattie del metabolismo;

malattie della nutrizione;

dietoterapia;

nutrizione artificiale.

F.3. Corso integrato di malattie dell'apparato cardiovascolare e renale:

cardiologia;

nefrologia.

F.4. Corso integrato di patologie dell'età evolutiva e dell'età geriatrica:

pediatria;

geriatria.

F.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso servizi ambulatoriali e reparti ospedalieri ed extraospedalieri.

Art. 184 *(Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale).*

184.1. — La frequenza alle lezioni, ai tirocinii ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocinii possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

184.2. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

184.3. — Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

184.4. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di dietologia e dietetica applicata.

184.5. — La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore sentito il senato accademico.

184.6. — La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

184.7. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 7 settembre 1994

Il rettore: TESSITORE

94A6694

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1993, con i quali e stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in scienze agrarie e scienze delle preparazioni alimentari;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di agraria del 4 luglio 1994, del senato accademico del 13 luglio 1994 e del consiglio di amministrazione del 1994;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 6 ottobre 1994;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 314 a 329, relativi alla facoltà di agraria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 314. — La facoltà di agraria conferisce:

a) la laurea in scienze e tecnologie agrarie;

b) la laurea in scienze e tecnologie alimentari.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 315. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di Ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 316 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 317 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea e al tirocinio pratico applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 320. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di

circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio e aver effettuato il tirocinio pratico applicativo presso aziende della facoltà o convenzionate. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 318 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 315;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 319 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 320 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuno specificato:

Matematica, statistica e informatica (ore 150).
Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100).
Settori: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150).
Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica).

Biologia vegetale (ore 100).
Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale); G07A (Chimica agraria).

Biologia animale (ore 100).
Settori: E02A (Zoologia); E02B (Anatomia comparata e citologia); E04A (Fisiologia generale); V03A (Anatomia degli animali domestici); V30B (Fisiologia degli animali domestici); G06A (Entomologia agraria).

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100).
Settori: G07A (Chimica agraria); E01E (Fisiologia vegetale); E05A (Biochimica).

Genetica agraria (ore 50).
Settori: G04X (Genetica agraria).

Scienza del suolo (ore 50).
Settori: G07A (Chimica agraria); G07B (Pedologia); D02A (Geografia fisica e geomorfologia); D02B (Geologia applicata).

Agronomia e coltivazioni (ore 200).
Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura).

Difesa delle colture (ore 100).
Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale); G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

Zootecnia (ore 100).
Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zooculture).

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100).
Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G06A (Entomologia agraria); G07A (Chimica agraria); G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); E03A (Ecologia); E01C (Biologia vegetale applicata); E01D (Ecologia vegetale); E01E (Fisiologia vegetale).

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150).
Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Genio rurale (ore 150).
Settori: G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria); G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Economia ed estimo (ore 200).
Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); P01A (Economia politica); P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Art. 321. — L'iscrizione al corso e regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Art. 322 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 323 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali si siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 326. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può

eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 324 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 321;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 325 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 326 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie alimentari comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuno specificato:

Matematica, statistica e informatica (ore 200).
Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilità e statistica matematica); A04A (Analisi numerica); A04B (Ricerca operativa); K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni); K05B (Informatica); S01A (Statistica); S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100).
Settori: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica e chimica fisica (ore 350).
Settori: C01A (Chimica analitica); C03X (Chimica generale ed inorganica); C05X (Chimica organica); C02X (Chimica fisica).

Biochimica (ore 100).
Settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica).

Struttura e funzioni degli organismi vegetali (ore 100).
Settori: E01A (Botanica); E01B (Botanica sistematica); G07A (Chimica agraria); E01C (Biologia vegetale applicata); E01E (Fisiologia vegetale).

Struttura e funzioni degli organismi animali (ore 100).
Settori: G06A (Entomologia agraria); E02A (Zoologia); E04A (Fisiologia generale); V03A (Anatomia degli animali domestici); V03B (Fisiologia degli animali domestici).

Produzioni vegetali (ore 100).
Settori: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee); G02B (Coltivazioni arboree); G02C (Orticoltura e floricoltura); G04X (Genetica agraria).

Produzioni animali (ore 100).
Settori: G09A (Zootecnia generale e miglioramento genetico); G09B (Nutrizione e alimentazione animale); G09C (Zootecnia speciale); G09D (Zooculture); V30B (Fisiologia degli animali domestici).

Microbiologia generale e applicata (ore 200).
Settori: G08A (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale); C10X (Chimica e biotecnologia delle fermentazioni).

Parassitologia dei prodotti alimentari (ore 50).
Settori: G06A (Entomologia agraria); G06B (Patologia vegetale).

Nutrizione umana, igiene (ore 150).
Settori: E06A (Fisiologia umana); E06B (Alimentazione e nutrizione umana); F22A (Igiene generale ed applicata).

Fisica tecnica e ingegneria alimentare (ore 100).
Settori: I05A (Fisica tecnica industriale); G05A (Idraulica agraria e forestale); G05B (Meccanica agraria).

Operazioni unitarie e processi della tecnologia alimentare (ore 150).
Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); I15B (Principi di ingegneria chimica); I15C (Impianti chimici); I15E (Chimica industriale e tecnologica).

Tecnologie del condizionamento e della distribuzione (ore 50).
Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Valutazione, controllo e gestione della qualità dei prodotti alimentari (ore 200).
Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale); C09X (Chimica bromatologica).

Economia e organizzazione aziendale (ore 200).
Settori: G01X (Economia ed estimo rurale); I27X (Ingegneria economico-gestionale); P02B (Economia e gestione delle imprese).

Diritto e legislazione alimentare (ore 50).
Settori: G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari); N01X (Diritto privato); N03X (Diritto agrario).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 7 ottobre 1994

Il pro-rettore: BUCCI

94A6723

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 9 agosto 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Titolo VIII

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

La durata del corso degli studi per la laurea in psicologia è di cinque anni. Titolo di ammissione: quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

indirizzo di psicologia generale e sperimentale;

indirizzo di psicologia dello sviluppo e della educazione;

indirizzo di psicologia clinica e di comunità;

indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal rettore, su proposta del Consiglio di corso di laurea.

Biennio propedeutico.

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali, scelti tra quelli attivati dal corso di laurea. Gli insegnamenti del biennio vengono impartiti mediante corsi istituzionali.

Sono insegnamenti comuni:

psicologia generale;

psicologia dinamica;

psicologia della personalità e delle differenze individuali;

psicologia dell'età evolutiva;

psicologia fisiologica;

psicologia sociale;

biologia generale;

fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica;

statistica psicometrica.

Sono insegnamenti complementari:

antropologia culturale;

etologia;

genetica umana;

metodologia delle scienze del comportamento;

pedagogia;

sociologia;

storia della filosofia contemporanea;

storia della psicologia

Al termine del biennio lo studente deve inoltre sostenere una prova di lingua inglese consistente nella traduzione scritta in italiano di un brano tratto da una opera psicologica e in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del lessico psicologico. Ai fini della preparazione a questa prova il corso di laurea organizza appositi corsi, tenuti da docenti ufficiali, oppure cicli di esercitazioni affidati a lettori sotto la responsabilità di un docente di altro corso di laurea o, ove istituito, del centro linguistico interfacoltà.

Triennio di indirizzo.

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami costitutivi comuni del biennio propedeutico e la prova di lingua inglese; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto anno o quinto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta la frequenza di otto insegnamenti costitutivi e di cinque insegnamenti opzionali, di cui due possono essere stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia generale e sperimentale:

psicologia fisiologica (corso progredito);

neuropsicologia;

psicologia animale e comparata;

psicologia dell'apprendimento e della memoria;

psicologia della percezione;

psicologia del pensiero;

psicometria;

tecniche sperimentali di ricerca.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione:

psicologia dell'età evolutiva (corso progredito);

psicologia dell'educazione;

psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari;

psicopatologia generale dell'età evolutiva;

tecniche di osservazione del comportamento infantile;

tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;

teoria e metodi di programmazione e di valutazione scolastica;

teoria e tecniche dei tests.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia clinica e di comunità:

psicologia dinamica (corso progredito);

psicologia clinica con elementi di psicoterapia individuale;

psicologia di comunità;

psicofisiologia clinica;

tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;

teorie e tecniche del colloquio psicologico;

teorie e tecniche della dinamica di gruppo;

teorie e tecniche dei tests di personalità.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni:

psicologia sociale (corso progredito);

psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;

psicologia del lavoro;

psicologia delle organizzazioni;

psicologia dell'orientamento e della formazione professionale;

sociologia del lavoro;

metodologia della ricerca psico-sociale;

tecniche dell'intervista e del questionario.

Sono insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi:

criminologia;

elementi di programmazione ed elaborazione automatica dei dati;

epistemologia genetica;

ergonomia;

fisiologia umana;

igiene mentale;

informatica;

linguistica teorica;

logica;

neurofisiologia;

neuropsichiatria infantile;

neuropsicofarmacologia;

neuropsicologia clinica;

pedagogia sperimentale;

psicosomatica;

psichiatria;

psicobiologia dello sviluppo;

psicodiagnostica;

psicofisiologia del sonno e del sogno;

psicolinguistica;

psicologia ambientale;

psicologia commerciale;

psicologia dei gruppi;

psicologia dei processi cognitivi;

psicologia dell'arte e della letteratura;

psicologia dell'handicap e della riabilitazione;

psicologia delle comunicazioni di massa;

psicologia delle tossicodipendenze;

psicologia dell'istruzione;

psicologia dello sport;

psicologia dello sviluppo cognitivo;

psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;

psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale;

psicologia gerontologica;

psicologia giuridica;

psicologia politica;

psicologia sociale della famiglia;

psicopatologia dello sviluppo;

psicopatologia generale;

psicopedagogia;

psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;

psicopedagogia differenziale;

psicoterapia;

sociologia dell'educazione;

sociologia della comunicazione;

sociologia della famiglia;

storia e metodologia della scienza;

tecniche e analisi dei dati;

tecniche di indagini della personalità;

tecniche psicologiche di ricerca di mercato;

tecnologie dell'istruzione;

teoria e sistemi di intelligenza artificiale.

Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti, il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

Lo studente può sostituire uno o piu insegnamenti opzionali del triennio con altrettanti insegnamenti costitutivi di indirizzi diversi da quello prescelto, oppure — previa deliberazione del consiglio di corso di laurea — con altrettanti insegnamenti opzionali del biennio propedeutico di cui non abbia prima sostenuto l'esame, o ancora con insegnamenti, fino al massimo di due, di altri corsi di laurea dell'Ateneo.

Norme finali.

Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea in uno degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo o in un insegnamento opzionale coerente con tale indirizzo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti costitutivi comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Il diploma di laurea reca l'indicazione dell'indirizzo seguito nel triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1994

Il rettore: TECCE

94A6728

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1994), **coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 1994, n. 584** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure urgenti in materia di dighe».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n. 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1993, n. 296 del 18 dicembre 1993, n. 38 del 16 febbraio 1994, n. 89 del 18 aprile 1994, n. 141 del 18 giugno 1994 e n. 195 del 22 agosto 1994).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1994 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, *in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse,* all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti *esclusivamente* a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. *Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.*

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«*3.* Il Servizio nazionale dighe provvede *in via esclusiva,* anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, *dighe di ritenuta o traverse* che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti *esclusivamente* a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«*4.* Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alla regioni il supporto tecnico richiesto.».

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico,

agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7-bis. *L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086.*

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessità di assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa in materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalità indispensabili per la sicurezza delle opere e per la tutela della pubblica incolumità, nonché la compatibilità ambientale;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;

l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe;

m) definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto ambientale, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati;

m-bis) *qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti ed ai direttori dei lavori.*

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

2-bis. *Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento.*

Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. La domanda di approvazione in sanatoria è presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda è corredata da una relazione tecnica, a firma, *per quanto di competenza,* di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso; *una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere.*

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali:

a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde *e delle spalle,* considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; *in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;*

c) *relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;*

c-bis) *relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;*

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

g) corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale.

5. Gli uffici di cui al comma 3 esaminano la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono disporre interlocutoriamente che vengano, entro *tre mesi,* prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonché, in caso di urgenza, eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione in sanatoria è rilasciata dal Servizio nazionale dighe in conformità a quanto disposto all'articolo 1, comma 1.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. In attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al comma 1 ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al comma 1 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo

stesso obbligo è tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga presentata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, la perizia giurata di cui al comma 6 l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento. La demolizione e lo svuotamento dell'invaso devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità.

9. Il Servizio nazionale dighe, perdurando l'impossibilità a svolgere direttamente le attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1991, n. 85, e al presente decreto, con particolare riferimento a quelle straordinarie connesse alla sanatoria, sulle opere di cui all'articolo 1, è autorizzato ad avvalersi, attraverso concessioni o convenzioni da stipulare con procedure di urgenza, di soggetti pubblici e privati *di provata esperienza nel settore* ovvero anche a ricorrere alle procedure previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili. Le convenzioni potranno riguardare anche la qualificazione professionale del personale.

10. Qualora la perizia giurata di cui al comma 6 non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio nazionale dighe informa la competente prefettura che ordina all'esercente di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento. Ove l'esercente non ottemperi all'ordine, il Servizio nazionale dighe comunica l'inadempienza alla competente prefettura.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui al comma 9 al Servizio nazionale dighe, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative anche in conto residui tra il capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e gli appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non è punibile chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell'invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, è punito con l'arresto fino ad un anno.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni.

5. L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi primo e secondo, del codice penale.

6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

Art. 5.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera *a)*, ed il comma 4. Al comma 3, lettera *a)*, dello stesso articolo sono altresì soppresse le parole: «valuta altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;».

2. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, le parole: «, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna» e le parole: «delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore della legge.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.».

Art. 6.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 *della medesima legge* n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 7.

1. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate nominativamente cento unità di personale provviste di professionalità specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi medesimi, *appartenenti alle* amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e ad enti pubblici, inclusi quelli economici. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza, tale personale è collocato, entro quindici giorni, e previo assenso dell'interessato, in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, per un periodo non superiore a tre anni. Il trattamento economico in godimento continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza, tranne quelle componenti non cumulabili ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con le competenze eventualmente corrisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto personale, al termine del periodo, potrà essere inquadrato, previa domanda, nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad individuare le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nelle amministrazioni di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Dipartimento. Le amministrazioni di provenienza, conseguentemente all'inquadramento, provvedono alla corrispondente riduzione degli organici. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in L. 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 1994.

3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti in organico, che dovrà essere conclusa entro e non oltre il *31 dicembre 1996*, il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ha facoltà di assumere, attraverso selezioni per titoli, con contratto a termine *di durata non superiore a due anni*, un numero non superiore a 50 unità di personale in possesso dell'abilitazione professionale e della relativa iscrizione all'ordine di appartenenza. Il relativo onere è valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 e in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

4. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il comando di personale di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il comando di personale ed i processi di mobilità di cui all'articolo 12, comma 8-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono riguardare anche personale proveniente dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici economici.

2. Al personale inquadrato nelle piante organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli enti locali. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 8-*quater*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 2, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è adottata una tabella di equiparazione per la definizione della corrispondenza tra le professionalità del personale interessato e le qualifiche del personale degli enti locali.

Art. 9.

1. Ai fini del completamento delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dalla frana di Spriana, nel comune di Sondrio, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi nel 1994; al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il personale in servizio presso la regione Toscana, già addetto alle funzioni idrauliche trasferite allo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere il trasferimento nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero dei lavori pubblici procede all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede a definire la corrispondenza fra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'amministrazione di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Ministero dei lavori pubblici. L'amministrazione di provenienza provvede alla corrispondente riduzione di organico.

2. In attesa del procedimento di trasferimento, il Ministro dei lavori pubblici, previa intesa con il presidente della regione Toscana, puo avvalersi del personale regionale già adibito alle funzioni trasferite.

Art. 11.

1. Fatta salva la facoltà di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, i vincoli totali o parziali delle riserve idriche di cui all'articolo 1 dello stesso decreto, disposti in attuazione del Piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso Piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla rispettiva data di scadenza.

Art. 12.

1. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente:

«*3.* Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri interessati nelle materie di rispettiva competenza, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi alle Camere, uno o più regolamenti con i quali sono individuate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge ed indicati i termini della relativa abrogazione in connessione con le fasi di attuazione della presente legge nei diversi ambiti territoriali.».

Art. 13.

1. In attesa, della emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, le funzioni dei soppressi consorzi idraulici di terza categoria sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze funzionali, operative e territoriali, in base ai criteri di riparto fissati dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine le predette amministrazioni si avvalgono delle unità di personale degli stessi consorzi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 520 del 1993, nei limiti numerici di assunzione previsti per le regioni dalla normativa vigente.

Art. 14.

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 30 giugno 1995.

Art. 15.

1. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito al 30 giugno 1995.

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A6763

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione Gruppo di volontariato «Solidarietà», in Potenza, a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri in Albania.

Con decreto del Ministro degli affari esteri 29 settembre 1994, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'associazione Gruppo di volontariato «Solidarietà», con sede in Potenza, è stata autorizzata all'estensione dello svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985 limitatamente alla regione Basilicata ed anche per il Paese straniero sottoindicato:

Albania

94A6730

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile del mutamento della natura giuridica dell'Istituto suore oblate di S. Benedetto G. Labre, in Molfetta

Con decreto ministeriale 18 settembre 1994, l'Istituto suore oblate di S. Benedetto G. Labre, con sede in Molfetta (Bari), ha ottenuto la trasformazione della natura giuridica da associazione laicale ad istituto religioso.

È altresì approvato lo statuto in data 1° aprile 1993 dell'ente predetto, composto di venti articoli, munito del visto e sottoscritto dal direttore generale degli affari dei culti.

94A6731

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti della S.r.l. E.A.G. al trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S r l. E.A.G., con sede in Pavia e unità di Genova, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994.

94A6706

Provvedimenti concernenti il trattamento ordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 28 aprile 1993, dipendenti della Impresem S.p a. e Vita S p.a. raggruppamento temporaneo d'imprese, con sede in Agrigento e cantiere di Sciacca (Agrigento), impegnata nei lavori di costruzione del nuovo ospedale di Sciacca (Agrigento), per il periodo dal 28 luglio 1993 al 27 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento ordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 10 febbraio 1993, dipendenti della S.c.r.l Taormina, con sede in Taormina (Messina) e cantiere di Taormina (Messina), impegnata nei lavori di collegamento sotterraneo tra i serbatoi Nord e Sud del centro storico di Taormina e costruzione parcheggi, per il periodo dall'8 agosto 1993 al 6 novembre 1993.

94A6707

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Sandretto industrie (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Componenti presse (Gruppo Presafin), con sede in Torino e unità di Grugliasco (Torino) e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata automation (Gruppo Fata), con sede in Torino e uffici di Torino, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995.

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Fata european group (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e unità in Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995.

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.p.a. Ifap Iri, con sede in Roma, unità in Milano, Genova, Roma, Trieste, Taranto, Terni e Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995.

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sieti, con sede in Mirandola e unità in centro operativo di Massafra (Taranto), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995.

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocava Meccanica, con sede in Ferrere (Asti) e unità in Ferrere (Asti), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 marzo 1995.

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iveco Fiat, con sede in Torino e unità in Valle Ufita (Avellino), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 5 febbraio 1995.

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fibok, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità in Castiglion Fibocchi (Arezzo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 marzo 1995.

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valdarnese mobili, con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo) e unità in Loro Ciuffenna (Arezzo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 maggio 1994, n. 15040/3.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Le proroghe di cui ai precedenti commi non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli motori, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità in Arzignano (Vicenza), filiali nazionali in Sesto S. Giovanni (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995.

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavorator nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*,della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con sede in Monza (Milano) e unità di Cusano Milanino (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Milano e unità di Biella (Vercelli) per il periodo, dal 12 ottobre 1993 all'11 aprile 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 12 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura Sassone, con sede in Milano e unità di Biella (Vercelli), per il periodo dal 12 aprile 1994 all'11 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1994 con decorrenza 12 aprile 1994;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fisac (Gruppo Trevitex S.p.a.), con sede in Milano e unità di Cermenate (Como), Grandate (Como) e Luisago di Portichetto (Como), per il periodo dal 12 ottobre 1993 al 30 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Barberino del Mugello (Firenze), Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 15 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1994 con decorrenza 15 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Adige Sala, con sede in Levico Terme (Trento) e unità di Levico Terme (Trento), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. S.A.I.T., con sede in Napoli e unità di Napoli per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 2 agosto 1993;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 2 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. S.A.I.T., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 1° agosto 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Nuova Tozzi, con sede in Ravenna e unità di Ravenna e Milano, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994, con effetto dal 26 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Facind, con sede in Perignano di Lari (Pisa) e unità di Perignano (Pisa) e Pisa località Mortellini, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 25 luglio 1994.

Comitato tecnico del 16 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 26 gennaio 1994.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ciga Service (Gruppo Ciga), con sede in Milano e unità di Milano e Venezia, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993;

12) è autorizzata la correponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.M. - Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari), sede e servizi tecnici di Cagliari, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 aprile 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1993 con decorrenza 11 ottobre 1993;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Zurla, con sede in Zola Predosa (Bologna) e unità di Zola Predosa (Bologna), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Comes, con sede in Roma e unità di Ariccia (Roma), Roma e Livorno, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 aprile 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1993 con decorrenza 25 ottobre 1993;

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Comes, con sede in Roma unità di Ariccia (Roma), Roma e Livorno, per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 25 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi dell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, è disposta la proroga della corresponsione dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 414/1994, per i periodi e per il numero di unità lavorative a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Carioni spedizioni internazionali*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995;
causale: art. 1 della legge n. 293/93;
numero lavoratori interessati: 7;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 5 aprile 1993.

2) *S.p.a Msas Italcargo*, con sede in Milano e unità di Milano:

periodo: dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995,
causale: art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati: 1,
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993: dal 3 maggio 1993.

3) *S.r l F.lli Pipitone*, con sede in Siracusa e unità di Siracusa:

periodo: dal 3 maggio 1994 al 30 aprile 1995,
causale: art. 1 della legge n 293/93,
numero lavoratori interessati: 5;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1993· dal 3 maggio 1993.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 28 luglio 1994, n. 15742/65.

4) *S.p a. Zust Ambrosetti trasporti internazionali*, con sede in Torino e unità di Calenzano (Firenze), Civitanova Marche (Ancona), Como, Genova, Milano, Sala Bolognese (Modena), Torino e Vicenza.

periodo: dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995,
causale· art. 1 della legge n. 293/93,
numero lavoratori interessati: 20;
primo decreto ministeriale 14 settembre 1993. dal 1° marzo 1993.

Con decreto ministeriale 20 settembre 1994 è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Castelforte (Latina) — Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione dei canali irrigui ed estendimento dell'irrigazione ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1992:

comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993.

2) Area del comune di Castelforte (Latina). — Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione dei canali irrigui ed estendimento dell'irrigazione ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1992:

comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 16 maggio 1992 al 15 novembre 1993.

3) Area del comune di Castelforte (Latina). — Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione dei canali irrigui ed estendimento dell'irrigazione ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1992·

comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 16 novembre 1993 al 15 maggio 1994.

4) Area del comune di Castelforte (Latina). — Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione dei canali irrigui ed estendimento dell'irrigazione ai settori Suio e Ausente. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1992:

comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

5) Area del comune di Castelforte (Latina) — Imprese impegnate nei lavori di ristrutturazione dei canali irrigui ed estendimento dell'irrigazione ai settori Suoi e Ausente. Lavoratori licenziati dal 16 novembre 1992:

comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 16 novembre 1994 al 15 febbraio 1995.

6) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'Università. Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993:

comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 26 marzo 1993 al 25 settembre 1993.

7) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'Università. Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993:

comitato tecnico del 4 agosto 1994;
periodo dal 26 settembre 1993 al 25 marzo 1994.

8) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'Università Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993:

comitato tecnico del 4 agosto 1994,
periodo dal 26 marzo 1994 al 25 settembre 1994.

9) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'Università. Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993,

comitato tecnico del 4 agosto 1994,
periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995.

10) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella costruzione della nuova sede dell'Università. Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993:

comitato tecnico del 4 agosto 1994,
periodo dal 26 marzo 1995 al 25 giugno 1995.

94A6708

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale «Syrma»

Con decreto ministeriale n. 2886 del 30 settembre 1994 la società Terme e grandi alberghi Sirmione è stata autorizzata a riportare sulle confezioni monouso spray dell'acqua minerale «Syrma» di Sirmione le seguenti indicazioni: «Può avere proprietà coadiuvanti di tipo anticatarrale e fluidificante. Può essere utilizzata per l'igiene quotidiana delle secrezioni catarrali del naso e della gola negli adulti e nei bambini»

94A6732

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 ottobre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1532,31
ECU	1942,20
Marco tedesco	1020,18
Franco francese	297,59
Lira sterlina	2480,04
Fiorino olandese	910,52
Franco belga	49,573
Peseta spagnola	12,253
Corona danese	260,82
Lira irlandese	2450,78
Dracma greca	6,643
Escudo portoghese	9,972
Dollaro canadese	1131,27
Yen giapponese	15,732
Franco svizzero	1230,28
Scellino austriaco	144,95
Corona norvegese	234,39
Corona svedese	213,23
Marco finlandese	331,81
Dollaro australiano	1129,01

94A6791

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Foggia e Barletta

La giunta della regione Puglia con atto n 4769 del 19 luglio 1994 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale al P.R ASI del comune di Foggia per ampliamento dello stabilimento Barilla S p a. e la ridefinizione della viabilità contermine

La giunta della regione Puglia con atto n 4920 del 26 luglio 1994 esecutivo a norma di legge, ha approvato la variante al piano regolatore generale del comune di Barletta (Bari) adottata con delibera del consiglio comunale n. 192 del 21 ottobre 1991, relativa alla realizzazione del Palazzetto dello sport.

94A6734

Approvazione definitiva dei piani regolatori generali dei comuni di Gravina di Puglia e Cagnano Varano

La giunta della regione Puglia con atto n. 3515 del 20 giugno 1994 esecutivo a norma di legge, ha approvato in via definitiva con prescrizioni e modifiche d'ufficio, anche ai fini delle osservazioni presentate, il piano regolatore generale del comune di Gravina di Puglia (Bari) adottato con delibere commissariali numeri 1/90 e 1/91.

La giunta della regione Puglia con atto n. 4768 del 19 luglio 1994 esecutivo a norma di legge, ha approvato, in via definitiva, ai sensi della legge regionale n 56/80, il piano regolatore generale adottato dal comune di Cagnano Varano (Foggia) con delibera del consiglio comunale n 189/89, con l'introduzione negli atti delle modifiche di cui ai punti 3.1 - 3 2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 e 3.6 del parere n. 233 espresso dal CUR nella seduta del 28 gennaio 1988 nonchè delle ulteriori precisazioni, in ordine alla zonizzazione e normativa di piano, contenute nel provvedimento stesso.

94A6733

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente: «Elenco delle ditte produttrici di mangimi per esclusivo consumo aziendale contenenti integratori ed integratori medicati, aggiornato al 28 aprile 1994». (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n 117 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1994).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 5, dopo il titolo, dove è scritto: «Le autorizzazioni di cui sono riportati i soli estremi si riferiscono alla produzione di mangimi *contenenti integratori per esclusivo consumo aziendale* ...», leggasi: «Le autorizzazioni di cui sono riportati i soli estremi si riferiscono alla produzione di mangimi *integrati per la vendita e per conto terzi* . .»

94A6761

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari			
- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189